Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni *sorteggiate il 28 agosto 1981.* — **Società investimenti agricoli immobiliari, società per azioni o S.I.A.I. - S.p.a., in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1981. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 agosto 1981.

Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento delle medesime.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, concernente modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stabiliti i programmi, gli orari di insegnamento e le prove d'esame per la scuola media statale;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

I criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e le modalità dello svolgimento delle medesime sono stabiliti secondo il testo allegato.

Roma, addì 26 agosto 1981

Il Ministro: BODRATO

CRITERI ORIENTATIVI E MODALITA' PER LE PROVE D'ESAME DI LICENZA MEDIA

PREMESSA

Gli interventi legislativi del 1977 (leggi n. 348 del 16 giugno e n. 517 del 4 agosto) ed i conseguenti nuovi programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 9 febbraio 1979 hanno apportato sostanziali integrazioni ed innovazioni all'ordinamento della scuola media istituita nel 1962; si citano: gli obiettivi, i contenuti e i metodi di insegnamento, i criteri e le modalità della programmazione educativa e didattica, l'integrazione di soggetti portatori di handicap.

Di conseguenza anche l'esame di licenza media deve essere reso coerente — nella sua impostazione e nella sua attuazione — con tali innovazioni.

L'aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive.

L'esame di licenza media avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia dell'attività svolta dall'alunno sia dell'azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull'orientamento.

In questo quadro viene rafforzata — anche nel momento finale — la funzione coordinatrice del consiglio di classe che dovrà indicare, nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio.

Viene confermata, pertanto, l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, la quale deve presentare — in armonia con i nuovi criteri e metodi di valutazione — l'indicazione dei programmi effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati — compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione — e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda di valutazione, completa di giudizi analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo, a consentire una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.

Viene così a ribadirsi l'importanza che assumono, ai fini dell'esame, la completezza, la chiarezza e la precisione dei giudizi di ammissione. Particolarmente articolati dovranno essere i giudizi relativi alle discipline fondate sui linguaggi non verbali che hanno particolare rilevanza ai fini della valutazione delle capacità creativo-operative degli alunni, pur non essendo esse oggetto di prove grafiche o pratiche.

Pertanto il consiglio di classe dovrà offrire tutti gli elementi possibili, ivi comprese documentazioni significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio, perchè sia consentito, in sede di giudizio conclusivo, tenere conto della maturazione raggiunta anche in questi ambiti.

La chiarezza e la precisione dei giudizi di ammissione costituisce, quindi, un'essenziale condizione per il corretto svolgimento delle prove d'esame.

Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi riconosciuti — secondo le norme vigenti — portatori di handicap che vengano ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale e totale di alcune discipline; sulla base di tutti gli elementi forniti si predisporranno prove d'esame differenziate (regio decreto n. 653/1925, art. 102) coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza.

PROVE SCRITTE

Italiano

La prova scritta di italiano, traendo motivo di innovazione dal nuovo programma e, in particolare, dalla vasta gamma di indicazioni in esso contenute circa le esercitazioni scritte degli alunni nell'arco del triennio, si propone di offrire al candidato la possibilità di utilizzare la ricchezza e la varietà di tali sollecitazioni nel momento conclusivo del suo ciclo di studi dell'obbligo e di consentirgli una proficua scelta, tra le tracce a lui offerte, di quella più rispondente ai suoi interessi e che meglio gli permetta di «esprimere se stesso» (v. indicazioni programmatiche dell'italiano lettera *a*).

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.);

trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;

relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Durata della prova: quattro ore.

Matematica

La prova scritta di matematica deve tendere a verificare le capacità e abilità essenziali indicate dai programmi ministeriali, con riferimento ad un certo numero di argomenti, scelti tra quelli maggiormente approfonditi nel triennio. A tal fine si darà una prova che dovrà riferirsi a più aree tematiche (fra quelle previste dai programmi) e a diversi tipi di conoscenze; la prova sarà articolata su tre o quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. In tal modo si eviterà che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Ad evitare una suddivisione troppo schematica dei contenuti, argomenti tratti da temi diversi potranno opportunamente coesistere nei singoli quesiti.

I quesiti potranno toccare sia aspetti numerici, sia aspetti geometrici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel

campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti riguarderà gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali, dell'educazione tecnica o eventualmente di altri ambiti di esperienza.

Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Durata della prova: tre ore.

Lingua straniera

La prova scritta di lingua straniera, in conformità con le indicazioni metodologiche dei nuovi programmi e tenendo conto degli esercizi e delle attività in essi proposti per lo sviluppo della capacità di usare la lingua a scopi comunicativi, avrà carattere nettamente produttivo nel senso di dare agli allievi la possibilità di dimostrare le competenze acquisite non secondo binari strettamente obbligati ma secondo tracce che consentano loro una certa libertà di espressione.

Essa si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che potranno essere elaborate dagli insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di massima:

riassunto di un brano basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammista ad elementi descrittivi, che permetta all'allievo di cogliere i nessi temporali e di causa-effetto in esso rilevanti;

composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

composizione di un dialogo su tracce che indichino chiaramente la situazione, i personaggi e lo sviluppo degli argomenti;

completamento di un dialogo in cui siano state cancellate alcune battute le quali siano però inequivocabilmente ricavabili da quanto detto, in precedenza o in seguito, nel dialogo stesso;

risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente le capacità di lettura da parte dell'allievo.

E' appena il caso di ricordare che ogni prova comporta che l'alunno si esprima nella lingua straniera. I criteri di valutazione terranno in debito conto, a seconda delle prove, le capacità sia di comprensione che di produzione.

Durata della prova: tre ore.

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l'azione della scuola. Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloqui distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari. Ad esempio, le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all'educazione artistica possono essere accertate anche nel corso di una conversazione su un tema di carattere letterario o scientifico.

Come pure la capacità di collocazione storica può essere accertata anche in una conversazione relativa agli sviluppi della tecnica.

In altri termini, il colloquio dovrà svolgersi con la maggiore possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa connessione. Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l'alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio stesso.

Particolare cura dovrà essere rivolta al colloquio pluridisciplinare, soprattutto in considerazione del fatto che sono state abolite prove pratiche per l'educazione artistica e l'educazione fisica e che non sono state previste prove pratiche per l'educazione musicale e l'educazione tecnica, discipline divenute obbligatorie.

Per tali discipline, di carattere eminentemente operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, evitando così che esso si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico, cosa che si ripercuoterebbe negativamente anche sullo stesso insegnamento, snaturandone i contenuti e le finalità.

Modalità del colloquio

La sottocommissione programmerà — tenendo conto dei successivi criteri — in piena coerenza con le linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche l'impostazione essenziale dei colloqui come momento di approfondimento di aspetti culturali, non necessariamente pertinenti ciascuna disciplina. Le linee offerte — disciplina per disciplina — non costituiscono invito alla commissione a condurre il colloquio attraverso l'accertamento della preparazione conseguita nelle singole discipline, ma intendono offrire alcune indicazioni metodologiche per la conduzione del colloquio pluridisciplinare in modo che esso — come si è detto sopra — accerti, anche attraverso il coinvolgimento indiretto delle varie discipline, la maturità globale dell'alunno.

La commissione si preoccuperà di verificare se il candidato possieda adeguatamente la lingua italiana, nei suoi aspetti lessicali, sintattici e morfologici, la maturità e la chiarezza del pensiero, la conoscenza dei testi letti e la capacità di riferirne, nonché di comprendere un testo letto a prima vista e di coglierne e presentarne i punti essenziali.

Ciò potrà avvenire sia mediante la presentazione di argomenti specifici della disciplina sia attraverso i successivi momenti del colloquio.

Si dovrà offrire al candidato la possibilità di dimostrare di aver raggiunto una sufficiente conoscenza — sul piano storico — dei momenti più significativi dello sviluppo della civiltà soprattutto sotto il profilo del progresso spirituale e sociale.

Le precisazioni di tempi e di luoghi, non si risolveranno, così, in riferimenti a dati e ad elementi episodici o puramente mnemonici, ma saranno intese a saggiare la capacità di coordinare le conoscenze e di inquadrarle cronologicamente e geograficamente.

Si accerterà anche se lo studio della geografia, in coordinamento con altre discipline e particolarmente con la storia, abbia portato il candidato a conoscere e ad interpretare la dinamica uomo-ambiente, ad accostarsi a mondi socio-economici diversi e ad una prima consapevolezza della integrazione dei popoli.

Si potrà prendere spunto sia dalla « lettura » di un « documento », di cui il candidato possa riconoscere la collocazione temporale e l'importanza sul piano storico, sia dall'esame e dalla lettura di una carta geografica, per offrire al candidato la possibilità di dimostrare la conoscenza dei caratteri fisici, delle condizioni economiche e dei fenomeni antropici relativi ai principali paesi extraeuropei, con opportuni riferimenti ai paesi europei ed in particolare all'Italia.

Si accerterà, inoltre, se il candidato abbia maturato una prima consapevolezza delle forme di autonomia e responsabilità personale del cittadino italiano nell'ambito delle libertà garantite dalla Costituzione. La conoscenza dei princìpi ispiratori e dei lineamenti essenziali della Costituzione italiana, dell'ordinamento statale, degli enti locali, e dei principali organismi della cooperazione internazionale, sarà accertata tenendo sempre presente l'effettivo livello di maturazione del preadolescente.

Per quanto riguarda la lingua straniera, ad integrazione degli elementi forniti dalla prova scritta, sarà sufficiente una breve conversazione su argomenti di carattere corrente o meglio ancora su spunti eventualmente offerti dal colloquio pluridisciplinare stesso.

Per l'area delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali tenendo conto del fatto che la prova scritta riguarda essenzialmente la matematica, si riserverà più ampio spazio alle scienze sperimentali. In considerazione dell'opportunità di privilegiare gli obiettivi di metodo, pur non trascurando le conoscenze di base, si suggerisce di partire da situazioni semplici e concrete, possibilmente riferite ad attività sperimentali svolte dal candidato — individualmente o a gruppi — nel corso del triennio. In particolare si verificherà se il candidato ha acquisito esperienza nell'eseguire osservazioni e misure; si potrà successivamente valutare se egli è in grado di risolvere problemi — rapportati alla sua età e alla sua esperienza — che consentano alla commissione di valutare le sue capacità di applicare conoscenze, di reperire, utilizzare ed elaborare dati, di individuare relazioni di causa ed effetto.

Per l'educazione musicale si offrirà all'allievo l'opportunità di dimostrare le sue capacità di analizzare un frammento musicale negli elementi essenziali del linguaggio musicale (ritmo, melodia, dinamica, ecc.) ovvero di dimostrare come attraverso l'ascolto musicale effettuato nel corso del triennio si sia maturata una iniziale capacità di analisi di un brano proposto dall'insegnante rispetto alla forma, all'organico strumentale, agli

elementi essenziali del linguaggio musicale, inserendo l'autore del brano ascoltato nel proprio tempo con opportuni agganci storici, artistici, letterari.

Per l'educazione tecnica il candidato descriverà la struttura, il principio di funzionamento e/o esporrà le implicazioni di carattere concettuale, con eventuale riferimento alle altre discipline, di un elaborato da lui eseguito nell'ultimo anno di corso. Si terranno presenti le indicazioni formulate dal consiglio di classe nella relazione finale.

Tale elaborato, esibito dall'alunno, dovrà dimostrare le attività di carattere operativo-sperimentale compiute, nelle quali il lavoro è stato assunto come elemento didattico fondamentale; l'elaborato dovrà essere corredato da relazioni scritte, disegni, grafici, cartelloni o altre forme espressive che permettano di completare l'accertamento della acquisizione di nozioni tecniche e tecnologiche.

Per l'educazione artistica il candidato dovrà presentare una documentazione degli elaborati realizzati individualmente o in gruppo almeno nel terzo anno (bidimensionalità, tridimensionalità, fotografia, filmato, espressione del gesto, ricerche sui beni artistici e ambientali, sui mass media, ecc.), perché si possa valutare il suo livello di crescita e di operatività raggiunto, le conoscenze nell'uso dei vari mezzi espressivi, e il possesso delle relative tecniche.

Per valutare la sensibilità e la capacità fruitiva del candidato nell'ambito della « lettura dell'opera » e dei messaggi visivi in generale, si potrà partire da riferimenti e richiami all'ambiente (territorio, tradizioni, e beni naturali e culturali), anche per verificare con quale consapevolezza egli collochi nel tempo e nello spazio le opere d'arte e i prodotti artigianali-popolari e industriali; parimenti si valuterà il livello di coscienza civica conseguito dal candidato in rapporto ai suddetti beni.

Per quel che concerne l'educazione fisica nel colloquio si potrà accertare se l'alunno abbia acquisito la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie delle attività motorie effettivamente praticate nel corso del triennio e se abbia maturato la consapevolezza della loro utilità in ordine alla vita e alla salute. A tale proposito saranno opportuni collegamenti con l'educazione sanitaria, con le scienze e con l'educazione civica.

(5319)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Disposizioni concernenti la produzione e la distribuzione della tubercolina per le prove diagnostiche previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 18 giugno 1908, n. 407;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1968, recante disposizioni sulla produzione della tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 14 dicembre 1968;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche, previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, è la « PPD tipo Weybridge ».

La tubercolina deve essere prodotta nei due tipi bovina ed aviare utilizzando i ceppi AN 5 e D 4 ER e deve essere usata per via intradermica.

La metodica di produzione ed i criteri di controlli, la concentrazione, l'esecuzione delle prove intradermiche, unica e comparativa, le modalità di conservazione e liofilizzazione nonché le indicazioni di validità debbono corrispondere a quanto stabilito nell'allegato.

Art. 2.

La tubercolina di cui all'articolo precedente prodotta per conto del Ministero della sanità deve essere preparata secondo le tecniche stabilite nell'allegato.

Il Ministero della sanità disporrà i controlli che riterrà necessari per assicurare che la preparazione avvenga secondo le norme all'uopo fissate.

Gli istituti produttori non possono porre in vendita a privati la tubercolina di cui al primo comma del presente articolo senza l'autorizzazione prevista dall'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La tubercolina prodotta ai fini del presente decreto verrà distribuita gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali, laddove organi periferici del Ministero della sanità, nonché delle competenti autorità sanitarie regionali o degli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale, che di volta in volta ne faranno rchiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 26 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 317 del 14 dicembre 1968, è abrogato.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO

NORME PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E L'IMPIEGO SU BOVINI DELLE TUBERCOLINE PER LE PROVE DIAGNOSTICHE PREVISTE DALLA LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 33.

1. Per il controllo della tubercolina PPD bovina si deve usare una tubercolina tipo conforme allo standard CEE di tubercolina PPD bovina.

Tale standard è titolato in « unità tubercoliniche comunitarie » (UTC), ha un'attività di 50.000 UTC/mg ed è distribuito allo stato liofilizzato dal « Central Diergeneeskundig Instituut » Afdeling-Rotterdam, in fiale contenenti 1,8 mg di PPD (1 UTC è pari a 0,00002 mg di PPD).

2. Per il controllo della tubercolina PPD aviare si deve usare una tubercolina tipo conforme allo standard CEE di tubercolina PPD aviare.

Tale standard è titolato in « unità internazionali » (UI), ha un'attività di 50.000 U.I./mg ed è distribuito allo stato liofilizzato dal « Central Veterinary Laboratory » Weybridge - Surrey - Regno Unito, in fiale contenenti 10 mg di PPD più 26,3 mg di sali (1 U.I. è pari a 0,0000726 mg dello standard).

3. La tubercolina bovina deve essere preparata con i ceppi di *Mycobacterium bovis* AN 5 o Vallèe.

4. La tubercolina aviare deve essere preparata con i ceppi di *Micobacterium avium* D4ER o TB56.

5. Il ph della tubercolina deve essere compreso fra 6,5 e 7,5.

6. Come agente di conservazione per la tubercolina può essere usato fenolo, nella concentrazione massima dello 0,5 % (p/v) e glicerina, nella concentrazione massima del 10 % (v/v).

7. La concentrazione della tubercolo-proteina nel prodotto finito, liquido o ricostituito, è stabilita come segue:

a) 1 mg/ml per la tubercolina PPD bovina, pari a 50.000 UTC/ml;

b) 0,5 mg/ml per la tubercolina PPD aviare, pari a 25.000 U.I./ml.

8. La tubercolina PPD liquida, conservata a temperature comprese fra + 2°C e + 8°C al riparo dalla luce, ha una validità di due anni.

La tubercolina PPD liofilizzata ha, nelle stesse condizioni di conservazione, una validità di otto anni.

9. Il controllo ufficiale delle tubercoline deve essere eseguito dall'Istituto superiore di sanità.

10. Il controllo ufficiale deve essere effettuato sulla tubercolina pronta per l'uso e messa in fiale oppure sulla quantità totale di una partita prima del condizionamento, purchè il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante del Ministero della sanità.

11. Il controllo della tubercolina PPD deve essere effettuato con metodi chimici e biologici.

12. Il controllo proteico in tubercolo-proteina si valuta con il metodo di Kjeldahl; il fattore di conversione dell'azoto in proteina è 6,25.

13. Le tubercoline devono essere sottoposte ad analisi chimica per stabilire l'esatta concentrazione della glicerina e/o del fenolo.

14. La metodica di produzione delle tubercoline PPD è la seguente: i ceppi di micobatteri, conservati possibilmente allo stato liofilizzato, al momento dell'uso vengono passati su patata glicerinata o in brodo glicerinato e, successivamente, in terreno di Dorset-Henley modificato (1).

Dopo dodici-quindici giorni d'incubazione a 37°C, le pellicole vengone seminate in recipienti di maggiore capacità contenenti sempre il terreno di Dorset-Henley modificato. L'incubazione, fatta a 37 C, si protrae per cinquanta-sessanta giorni.

(1) Terreno di Dorset-Henley modificato:

L-Asparagina	g	900	
Potassio fosfato monobasico anidro	g	81	
Sodio citrato $2H_2O$	g	68	
Magnesio solfato $7H_2O$	g	113	
Ferro citrato ferrico $5H_2O$	g	23	
Zinco solfato $7H_2O$	g	2	
Rame solfato rameico $5H_2O$	g	0,2	
Cobalto nitrato $6H_2O$	g	0,1	
Calcio cloruro anidro	g	5	
Glucosio	g	750	
Glicerina	g	7.500	(ml 5950)
Acqua distillata	g	7.500	

Aggiustare a pH 6,8 con KOH.

Sterilizzazione.

Le bottiglie contenenti le colture, al termine del periodo d'incubazione, vengono sottoposte per tre ore all'azione del vapore fluente.

Filtrazione.

Il contenuto di tali bottiglie, dopo la sterilizzazione, viene fatto passare attraverso maglie metalliche e, successivamente, attraverso filtri di amianto-cellulosa.

Precipitazione delle proteine.

A 9 parti di filtrato si aggiunge una parte di acido tricloroacetico al 40 % (TCA); il giorno successivo si allontana il sopranatante e si centrifuga il precipitato.

Lavaggio.

Il sedimento ottenuto viene dapprima lavato con soluzione acquosa di TCA all'1 % e quindi con soluzione acquosa di NaCl al 10 %, centrifugando ogni volta.

Preparazione del concentrato.

Il sedimento proteico viene ridisciolto mediante l'aggiunta di NaOH N/1 e riportato a volume con tampone fosfato M/30 contenente lo 0,5 % di NaCl e lo 0,5 di fenolo.

Il pH finale viene corretto a 7.

Il volume finale del concentrato deve essere correlato al volume di proteine precipitate, in maniera da avere, approssimativamente, una concentrazione proteica di 10 mg/ml per la tubercolina dei mammiferi e di 2,5 mg/ml per la tubercolina aviare.

Centrifugazione.

La soluzione concentrata viene centrifugata a 45.000 r.p.m. per eliminare i residui cellulari.

Determinazione del contenuto proteico.

Il valore in azoto proteico viene determinato con il metodo di Kjeldahl; tale valore, moltiplicato per il fattore 6,25, è convertito in contenuto proteico.

Filtrazione.

La soluzione concentrata viene diluita approssimativamente, fino ad avere 3 mg/ml per la tubercolina PPD dei mammiferi e 1 mg/ml per la tubercolina aviare, mediante l'aggiunta di un diluente contenente il 10 % di glicerina, lo 0,5 % di fenolo e lo 0,5 % di NaCl in tampone fosfato M/30 a pH 7. Tale soluzione viene quindi filtrata attraverso filtri di amianto-cellulosa e conservata a + 4°C.

Diluizione.

Dopo aver eseguito le prove di sterilità, si calcola il contenuto proteico del filtrato e si aggiunge un adeguato volume del diluente sopra descritto, fino ad avere le seguenti concentrazioni finali di proteina: PPD mammiferi 1 mg/ml, PPD aviare 0,5 mg/ml. Alla tubercolina aviare viene aggiunto, quale colorante, Ponceau 2R alla concentrazione dello 0,005 %.

15. I controlli biologici delle tubercoline PPD comprendono le seguenti prove:

15.1. *Controllo di sterilità*: viene eseguito nei riguardi di batteri e miceti, secondo le indicazioni della Farmacopea. Le tubercoline devono risultare sterili.

15.2. *Controllo di innocuità:*

a) assenza di tossicità anormale: si esegue su topini e cavie: topini: si inoculano cinque topini albini (peso 16-20 g) sottocute con ml 0,5 della tubercolina in esame. Nelle due ore successive alla inoculazione essi non devono presentare segni d'intossicazione, dovuti ad eccesso di fenolo (tremori, pelo arruffato, ecc.): cavie: si inoculano tre cavie (peso 350-500 g) sottocute all'addome con ml 1/100 g di peso vivo. La forte infiltrazione che le cavie mostrano nei due giorni successivi all'inoculazione deve riassorbirsi a partire dal terzo giorno e non deve essere più percepibile dopo sei giorni. Se l'infiltrazione non scompare entro sei giorni o si ha rottura della cute e necrosi, la tubercolina è tossica e deve essere rifiutata. In alternativa, si inoculano tre cavie (peso 350-500 g) in peritoneo con le stesse dosi usate nella prova precedente. Gli animali, tenuti in osservazione per 6 settimane non devono avere manifestazioni patologiche nè perdita di peso. Trascorso tale periodo gli animali vengono sacrificati e viene controllata l'assenza di qualsiasi lesione tubercolare mediante esame istologico di fegato, milza e polmoni. Gli stessi esami vengono praticati negli animali eventualmente deceduti prima di questo termine;

b) mancanza di proprietà irritanti: si inoculano due cavie albine (peso 350-500 g) per via intradermica sul fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina diluita (contenente 2500 U.I. o UTC). Nelle 40 ore successive all'inoculazione gli animali non devono presentare alcuna reazione.

15.3. *Controllo di non sensibilizzazione*: si inoculano tre cavie albine (peso 350-500 g) per via intradermica, sul fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina diluita (contenenti 500 U.I. o UTC), per tre volte successive, a cinque giorni di intervallo. Dopo quindici giorni dall'ultima inoculazione, esse sono sottoposte ad inoculazione intradermica di una uguale dose di tubercolina, insieme a tre cavie controllo. Gli animali trattati precedentemente non devono presentare alcuna reazione, al massimo una lieve reazione locale simile a quella che può verificarsi nei controlli.

15.4. *Controllo dell'attività specifica*: si devono usare cavie albine, di sesso maschile, del peso di 400-500 g. Esse devono essere in buona salute e conservare un tono muscolare normale dopo la sensibilizzazione. Per ciascuna prova si devono usare 9 cavie. La prova deve essere effettuata a non meno di un mese dalla sensibilizzazione:

a) sensibilizzazione: per il controllo della tubercolina bovina le cavie devono essere sensibilizzate per via intramuscolare con uno dei metodi seguenti (in ordine di preferenza):

1) iniezione di mg 1 di patina umida di *Mycobacterium bovis* ceppo BCG, vivo, sospesa in 0,5 mg di soluzione fisiologica addizionata di Tween 80;

2) iniezione di *Mycobacterium bovis* ceppo AN5, ucciso col calore, in coadiuvante oleoso (ad es. paraffina liquida);

3) iniezione di *Mycobacterium bovis* del ceppo AN5, vivo, in soluzione fisiologica.

Per il controllo della tubercolina aviare le cavie devono essere sensibilizzate mediante inoculazione per via intramuscolare con *Mycobacterium avium* ceppo D4ER, vivo, in soluzione fisiologica (1 mg in 0,5 ml) o ucciso con il calore e sospeso in paraffina liquida (2 mg in 0,5 ml);

b) diluizione delle tubercoline: di ciascuna tubercolina (standard e campione) vengono allestite le diluizioni 1 : 100; 1 : 400 e 1 : 1600 in soluzione salina isotonica tamponata contenente lo 0,0005% di Tween 80. Le diluizioni della tubercolina standard vengono contrassegnate con i numeri 1 — 3; quelle della tubercolina campione con i numeri 4 — 6;

c) randomizzazione. Le sei aree da usare su ciascuna cavia (tre per lato, preventivamente depilato) vengono contraddistinte con le lettere a, f, e le inoculazioni delle diverse diluizioni di tubercolina si eseguono secondo lo schema indicato nella tabella.

Cavie	lato sinistro			lato destro		
	a	b	c	d	e	f
1	3	1	4	5	2	6
2	1	5	2	6	4	3
3	4	2	6	3	5	1
4	4	6	3	2	1	5
5	1	2	3	6	5	4
6	5	3	1	4	2	6
7	6	3	2	5	1	4
8	1	2	5	6	3	4
9	4	3	1	2	6	5

d) inoculazione delle tubercoline. Le sei diluizioni vengono inoculate in tre punti di ogni fianco; tali punti sono, in direzione cranio-caudale: a, b e c sul fianco sinistro, d, e ed f sul fianco destro. In ciascuna area si inoculano per via intradermica 0,1 ml di tubercolina;

e) misura delle reazioni. I diametri delle aree di reazione si misurano con un calibro a nonio dopo 24-48 ore dall'inoculazione; non si tiene conto delle reazioni non allergiche, nè delle reazioni allergiche con diametro inferiore a 8 mm o superiore a 25 mm;

f) valutazione dell'attività. I valori trovati vengono riordinati in tabella sotto le corrispondenti diluizioni e si calcola la sommatoria totale per ciascuna diluizione. La valutazione statistica dei risultati viene eseguita mediante l'analisi della varianza ed il calcolo della potenza relativa a dei limiti fiduciali;

g) limiti di errore. Per la prova su nove cavie i limiti fiduciali devono essere compresi fra 80 % e 125 %, a un livello di probabilità del 95 % (P = 0,05). Le valutazioni migliori della potenza relativa si ottengono quando le reazioni totali delle tubercoline standard e campione sono approssimativamente uguali (differenza = 5 mm).

16. Le etichette del contenitore e dell'imballaggio devono indicare:

a) il nome del preparato;
b) per i preparati liquidi, il volume totale del contenitore;
c) il numero di UTC o U.I. per ml o per mg;
d) il nome del produttore;
e) il numero del lotto o partita;
f) per i preparati liofilizzati, la natura e la quantità del liquido di ricostituzione.

17. L'etichetta del contenitore o dell'imballaggio deve indicare:

a) data di scadenza;
b) condizioni di conservazione;
c) denominazione e, se possibile, proporzione di ogni sostanza aggiunta;
d) ceppo di micobatterio usato per la produzione della tubercolina.

18. PROVE DI INTRADERMOTUBERCOLINIZZAZIONE.

Sono riconosciute ufficialmente le seguenti prove di intradermotubercolinizzazione:

a) intradermotubercolinizzazione unica: inoculazione singola di tubercolina PPD bovina (5000 UTC in 0,1 ml);

b) intradermotubercolinizzazione comparativa: inoculazione contemporanea, in punti diversi distanti fra loro circa 12 cm disposti uno sotto l'altro, delle due tubercoline, aviare e bovina (5000 UTC di tubercolina bovina in 0,1 ml e 5000 U.I. di tubercolina aviare in 0,2 ml).

Negli animali giovani, sul cui collo non vi è abbastanza spazio per effettuare l'inoculazione delle due tubercoline a distanza sufficiente sullo stesso lato, potrà risultare conveniente praticare le inoculazioni ai due lati del collo in due punti corrispondenti.

La tubercolinizzazione deve essere effettuata nella cute del collo al limite fra il terzo anteriore e il terzo mediano.

19. TECNICA E INTERPRETAZIONE DELLE REAZIONI DI TUBERCOLINIZZAZIONE.

Tecnica: tosare e pulire i punti di inoculazione, prendere fra il pollice e l'indice una piega della pelle in ciascuna delle zone depilate, misurarne lo spessore con un calibro e annotarne il risultato. Introdurre obliquamente negli strati più profondi della pelle un ago corto sterile montato su siringa graduata in 0,1 ml ed iniettare la dose di tubercolina. L'inoculazione è avvenuta in modo corretto se la palpazione rivela un piccolo gonfiore, delle dimensioni di un pisello, nel punto di inoculazione. A distanza di 72 ore misurare nuovamente lo spessore della piega cutanea in ciascun punto e annotare il risultato.

Interpretazione delle reazioni: l'interpretazione delle reazioni deve essere fondata su osservazioni cliniche e sulla registrazione mediante calibro dell'aumento di spessore della piega cutanea nei punti di inoculazione, 72 ore dopo la prova:

a) reazione negativa: si osserva solo un gonfiore circoscritto, con aumento di spessore della piega cutanea non superiore a 2 mm, senza segni clinici, quali edema diffuso, essudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici regionali o dei linfonodi;

b) reazione dubbia: non si osservano segni clinici come quelli descritti al punto *a*) e l'aumento di spessore della piega cutanea è compreso fra 2 e 4 mm;

c) reazione positiva: si osservano segni clinici, come quelli descritti al punto *a*) o si riscontra un aumento di 4 mm o più nello spessore della piega cutanea nel punto d'inoculazione.

20. INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DI INTRADERMOTUBERCOLINIZZAZIONE.

a) *intradermotubercolinizzazione singola*:

Reazione come al punto 19*a* = negativa.
Reazione come al punto 19*b* = dubbia.
Reazione come al punto 19*c* = positiva.

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad una altra prova a distanza di almeno 42 giorni.

Gli animali che non risultano negativi alla seconda prova devono essere ritenuti positivi.

Gli animali che risultano positivi all'intradermotubercolinizzazione *possono* essere sottoposti a:

b) *Intradermotubercolinizzazione comparativa*:

Reazione bovina negativa, ovvero reazione bovina positiva o dubbia ma di intensità pari o inferiore alla reazione aviare ed assenza di segni clinici in entrambi i casi = negativa.

Reazione bovina positiva o dubbia, superiore da 2 a 4 mm alla reazione aviare ed assenza di segni clinici in entrambi i casi = dubbia.

Reazione bovina positiva, superiore di oltre 4 mm alla reazione aviare, ovvero presenza di segni clinici nel primo caso = positiva.

(5311)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 agosto 1981.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di prima categoria, con sede in Lucca;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 21 aprile 1978, 19 giugno 1978, 9 luglio 1979 e 1° giugno 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 10, punto 9), 17, ultimo comma, 22, comma quarto, 38, lettera *v*), 43, comma secondo e 49, lettera *e*), dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di prima categoria, con sede in Lucca, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente, ed agli altri amministratori si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da atti o da norme regolamentari interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10, punto 9. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

9) sulla misura delle medaglie di presenza da corrispondere ai componenti il consiglio, il comitato e le commissioni, nonché sulla misura della retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente e vice presidente dell'ente.

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti chi lo sostituisca nella rappresentanza del Monte.

Art. 22, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento o l'ampliamento, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 38, lettera *v*). — I capitali del Monte sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 43, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dal Monte non superi il 50% del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 49, lettera *e*). — Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Banca, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(5303)

DECRETO 20 agosto 1981.

Competenza territoriale, per il credito fondiario, della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario, è autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 7/76, ad operare nel territorio delle province di Catanzaro, Terni, Alessandria, Siena, Rovigo e La Spezia e pertanto la competenza territoriale della stessa viene a ricomprendere le aree geografiche di seguito elencate:

credito edilizio: intero territorio nazionale;

credito fondiario: provincie di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5301)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2392/81 del Consiglio, del 18 agosto 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 3/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare delle isole Figi per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 2393/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2394/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2395/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2396/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2397/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1885/80 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 2398/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che sospende, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'applicazione al settore dello zucchero di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Regolamento (CEE) n. 2399/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i tassi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2400/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2401/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2402/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2403/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2404/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2405/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2406/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 235 *del* 21 *agosto* 1981.

(231/C)

Regolamento (CEE) n. 2407/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 239 *del* 24 *agosto* 1981.

(232/C)

Regolamento (CEE) n. 2408/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2409/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2410/81 della commissione, del 10 agosto 1981, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India.

Pubblicati nel n. L 241 *del* 25 *agosto* 1981.

(233/C)

Regolamento (CEE) n. 2411/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2412/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2413/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2414/81 della commissione, del 19 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in alcuni Stati membri di pantaloni (categoria 6), originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2415/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carbonati di sodio, della sottovoce 28.42 A II della

tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2416/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle statuette, agli oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale, della voce 69.13 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2417/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2418/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2419/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2420/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2421/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2422/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2423/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2424/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 22 *agosto* 1981.

(234/C)

Regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2426/81 della commissione, del 20 agosto 1981, che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi.

Pubblicati nel n. L 240 *del* 24 *agosto* 1981.

(235/C)

Regolamento (CEE) n. 2427/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2429/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2429/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 relativi alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro.

Regolamento (CEE) n. 2430/81 della commissione, del 21 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2234/81 relativo ad una terza vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2431/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2432/81 della commissione, del 24 agosto 1981. che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2433/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2434/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2435/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2436/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2437/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2438/81 della commissione, del 24 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L. 242 *del* 25 *agosto* 1981.

(236/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 449 del 27 luglio 1981, relativa a « Pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero del 30% ».

(5387)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. - Applicazioni telefoniche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese (Novara), ora S.p.a. Carminati filati, stabilimento di Bellinzago Novarese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese (Novara), ora S.p.a. Carminati filati, stabilimento di Bellinzago Novarese, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese (Novara), ora S.p.a. Carminati filati, stabilimento di Bellinzago Novarese, è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmj, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmj, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte «La Favorita», S.n.c. di Ercolano (Napoli), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati filati, stabilimento di Oleggio (Novara), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Marano, stabilimento di Marano Ticino (Novara), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova dei Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia, Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano, Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone (Catanzaro), Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché Raffineria di Volpiano (Torino), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona) è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Moncalieri, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terentola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1980 al 30 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, per le unità di Arezzo, Terentola di Cortona (Arezzo) e Matelica (Macerata), è prolungata al 30 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, per le unità di Arezzo, Terentola di Cortona (Arezzo) e Matelica (Macerata), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Pontinelli (Napoli), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata al 6 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società promozione attività industriali Lecce S.p.a., con sede in Lecce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società promozione attività industriale Lecce 1 S.p.a., con sede in Lecce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 aprile 1981 al 10 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5313)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo cooperativo San Carlo », in Robecco sul Naviglio.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1981 lo scioglimento della società cooperativa « Circolo cooperativo San Carlo », in Robecco sul Naviglio, frazione Castellazzo de' Barzi (Milano), costituita per rogito notar dott. Alessandro Brambilla in data 31 agosto 1947, rep. n. 16999/5769, reg. soc. n. 59870, disposto ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 ottobre 1969 senza nomina di commissario liquidatore non essendo noti all'epoca rapporti patrimoniali pendenti, è integrato con la nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Sergio Caimi.

(5274)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 1981 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgoladue).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1981 rispetto ad agosto 1980 risulta pari a più 19,2 (più diciannovevirgoladue).

(5390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 7 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1216,150	1216,150	1216 —	1216,150	1216,10	1216,75	1216,050	1216,150	1216,150	1216,15
Dollaro canadese	1015,600	1015,600	1015 —	1015,600	1015,40	1015,50	1015,100	1015,600	1015,600	1015,60
Marco germanico	500,550	500,550	500,90	500,550	500,60	499,80	500,780	500,550	500,550	500,53
Fiorino olandese	451,070	451,070	451 —	451,070	451,20	451,05	451,250	451,070	451,070	451,05
Franco belga	30,556	30,556	30,58	30,556	30,57	30,55	30,559	30,556	30,556	30,55
Franco francese	209,180	209,180	208,90	209,180	209,10	208,80	209,070	209,180	209,180	209,15
Lira sterlina	2212,700	2212,700	2215 —	2212,700	2212 —	2185,50	2213,500	2212,700	2212,700	2212,70
Lira irlandese	1826,500	1826,500	1827 —	1826,500	1826 —	—	1826,500	1826,500	1826,500	—
Corona danese	160,150	160,150	160,10	160,150	159,90	160,10	160,130	160,150	160,150	160,15
Corona norvegese	200,410	200,410	200,25	200,410	200,35	200,40	200,250	200,410	200,410	200,40
Corona svedese	233,150	233,150	233,20	233,150	233,15	232,15	233,100	233,150	233,150	233,15
Franco svizzero	577,680	577,680	577,90	577,680	578 —	576,15	577,900	577,680	577,680	577,65
Scellino austriaco	71,370	71,370	71,35	71,370	71,35	71,35	71,380	71,370	71,370	71,36
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,40	18,40	18,600	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,46	12,448	12,40	12,45	12,440	12,448	12,448	12,45
Yen giapponese	5,267	5,267	5,27	5,267	5,26	5,26	5,264	5,267	5,267	5,26

Media dei titoli del 7 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70,925
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,575
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,675
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
» » » » 1- 5-1980/82	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,125
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	97,475
» » » » 1-10-1980/82	97,425
» » » » 1-12-1980/82	97,875
» » » » 1- 1-1980/83	98,125
» » » » 1-10-1980/83	98,925
» » » » 1- 3-1981/84	97,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,175
» » » 12 % 1- 4-1982	95,475
» » » 15 % 1- 1-1983	94,275
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 12 % 1- 1-1984	84,375
» » » 12 % 1- 4-1984	84,300
» » » 12 % 1-10-1984	83 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1216,100
Dollaro canadese	1015,350
Marco germanico	500,665
Fiorino olandese	451,160
Franco belga	30,557
Franco francese	209,125
Lira sterlina	2213,100
Lira irlandese	1826,500
Corona danese	160,140
Corona norvegese	200,330
Corona svedese	233,125
Franco svizzero	577,790
Scellino austriaco	71,375
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,444
Yen giapponese	5,265

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003		
Gestione di bilancio	Entrate finali	52.322.718.787.708		
	Spese finali		82.704.739.211.180	— 30.382.020.423.472
	Rimborso di prestiti		6.107.873.809.125	
	Accensione di prestiti	13.094.186.555.120		
	TOTALE	65.416.905.342.828	88.812.613.020.305	— 23.395.707.677.477
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	462.145.712.948.106	422.076.279.207.255	+ 40.069.433.740.851
	Crediti di tesoreria	150.417.471.290.303	167.146.068.861.986	— 16.728.597.571.683
	TOTALE	612.563.184.238.409	589.222.348.069.241	+ 23.340.836.169.168
	TOTALE COMPLESSIVO	678.122.515.853.240	678.034.961.089.546	
Fondo di cassa al 31 luglio 1981			87.554.763.694	— 54.871.508.309
	TOTALE A PAREGGIO	678.122.515.853.240	678.122.515.853.240	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 31 luglio 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	142.426.272.003	87.554.763.694	— 54.871.508.309
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	76.712.227.231.587	+ 16.728.597.571.683
TOTALE	60.126.055.931.907	76.799.781.995.281	+ 16.673.726.063.374
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	206.708.391.638.578	— 40.069.433.740.851
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.512.901.965.820	— 129.908.609.643.297	— 23.395.707.677.477

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1981: 753.695.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: PASQUA

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	43.386.158.200.028 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	8.900.280.387.680 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	52.286.438.587.708 *	TITOLO I — Spese correnti . .	72.030.145.121.561	Risparmio pubblico	— 19.743.706.533.853 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	36.280.200.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	10.674.594.089.619		
ENTRATE FINALI . . .	52.322.718.787.708 *	**SPESE FINALI . . .**	82.704.739.211.180	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 30.382.020.423.472
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	6.107.873.809.125		
ENTRATE FINALI . . .	52.322.718.787.708 *	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	88.812.613.020.305	Ricorso al mercato	— 36.489.894.232.597
TITOLO IV — Accensione di prestiti	13.094.186.555.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	65.416.905.342.828 *	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	88.812.613.020.305	Saldo di esecuzione del bilancio	— 23.395.707.677.477

(*) Dati provvisori.

(5372)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I in cassa ... L.			2.468.661.795.297	
II in deposito all'estero ... »			24.432.449.451.531	26.901.111.246.828
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8.507 195.386.341
CASSA ... L.				605.081.305.895
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		105.319.280.621		
- ammassi ... »		1.544.674.389.231	1.649.993.669.852	
II anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		922.403.574.955		
- a scadenza fissa ... »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		587.932.572.279	1.510.336.147.234	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				3.160.329.817.036
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU ... L.			9.971.842.462.228	
II altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		469.620.712		
- corrispondenti in conto corrente ... »		166.970.489.681		
- depositi vincolati ... »		1.393.196.500.000		
- diverse ... »			1.560.636.610.393	11.532.479.072.621
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1.495.380.542.378
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			12.695.163.785.711	
II conti speciali ... »			2.299.543.290.191	14.994.707.075.902
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				24.413.067.275.986
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				119.382.003.452
TITOLI DI PROPRIETA'				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		31.712.598 661.201		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		195.777.478.239		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		538.802.541.464	32.447.178.680.904	
II Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		9.115.569.473		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		231.874.821.987	240.990.391.460	
III Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	—			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	52.632.392.446	52.632.392.446		
- di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	334.000.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.364.611.550		
- di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	27.231.818.245			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	46.620.491.177	73.852.309.422	130.849.313.418	32.819.018.385.782
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici ... L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			28.474.300.486	28.474.300.487
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili ... L.			20.212.507.344	
II impianti ... »			57.628.310.114	
III monete e collezioni ... »			307.195.088	78.148.012.546
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		15.918.238.858		
- in allestimento ... »		6.167.602.481	22.085.841.339	
III debitori diversi ... L.			17.448.078.343	
IV altre ... »			718.910.637.292	758.444.556.974
RATEI ... L.				183.274.715.264
RISCONTI ... L.				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				2.254.693.011.637
CONTI D'ORDINE ... L.				128.370.946.709.179
I Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		4.402.831.593.418		
- altri ... »		140.622.136.929.180	145.024.968.522.598	
II Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		713.157.852.421	713.157.852.421	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.399.623.289.816	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			—	
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			2.404.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1.744.500.000.000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			191.739.934.288	153.222.489.599.123
TOTALE... L.				281.593.436.308.302

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5373)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 luglio 1981

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE L.			27.727.795.644.000
VAGLIA CAMBIARI L.			216.021.718.676
ALTRI DEBITI A VISTA			
I ordini di trasferimento L.		—	
II altri »		1.577.285.104	1.577.285.104
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI L.			281.420.353.979
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO L.			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA L.			11.936.891.504
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 L.			232.326.617.136
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria L.		36.715.577.598.898	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita »		453.380.917	
III conti vincolati investimenti all'estero »		65.183.086.953	
IV società costituende »		72.762.688.136	
V per debordo del massimale sugli impieghi »		1.082.981.916.363	
VI altri »		4.326.024.440.712	42.262.983.111.979
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. L.			601.610.329.934
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. L.			1.697.932.960.257
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I depositi in valuta estera L.		94.332.840.352	
II conti dell'estero in lire »		61.460.631.551	155.793.471.903
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			10.002.575.928.719
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
conto corrente ordinario (saldo creditore) L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) L.			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO L.			630.374.335.920
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) L.		31.646.860.669.101	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) »		1.325.092.246.606	
III fondo svalutazione portafoglio »		234.919.178.078	
IV fondo oscillazione cambi »		840.000.000.000	
V fondo oscillazione titoli »		1.133.367.421.304	
VI fondo copertura perdite eventuali »		1.951.184.896.478	
VII fondi assicurazione danni »		301.591.685.925	
VIII fondo ricostruzione immobili »		35.823.287.314	
IX fondo rinnovamento impianti »		36.250.000.000	
X fondi imposte »		310.376.114.505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		1.200.000.000.000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		418.146.096	39.015.883.645.407
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI L.			17.388.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI L.			43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI L.			3.448.240.718
PARTITE VARIE			
I creditori diversi L.		15.909.495.910	
II altre »		2.807.285.096.323	2.823.194.592.233
RATEI L.			22.617
RISCONTI L.			—
CAPITALE SOCIALE L.			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO L.			162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO L.			171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO L.			2.309.482.398.285
L.			128.370.946.709.179
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori L.		145.024.968.522.598	
II Titoli e valori presso terzi »		713.157.852.421	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		1.399.623.289.816	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) »		—	
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) »		2.404.000.000.000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) »		1.744.500.000.000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni L.	—		
- esteri »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza L.		191.739.934.288	153.222.489.599.123
TOTALE... L.			281.593.436.308.302

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica e terapia medica III . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina, 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, nella biblioteca dell'istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Policlinico, via del Vespro nei giorni 2, 3 e 4 novembre 1981 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5325)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dell'idoneo nel concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore presso il museo annesso all'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 25-31 ottobre 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1979, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 372, con il quale è stato nominato l'idoneo del concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo annesso all'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64.

(5278)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina degli idonei nel concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36 del 30 agosto-6 settembre 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1979, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 224, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per titoli, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1974, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 111.

(5279)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. **45.**

Modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 3 e 13 gennaio 1976, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge regionale 25 gennaio 1973, n 3, e all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, come determinato dalla legge regionale 9 settembre 1977, n. 54 e successiva integrazione, è aumentato del cinquanta per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1981 in L. 35.000.000, faranno carico al cap. 191019020.

Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 luglio **1981**

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. 46.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 6, 13 gennaio 1976, n. 1 e 2 dicembre 1977, n. 64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rimborso delle spese e l'indennità giornaliera di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come modificati dalle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 1 e 2 dicembre 1977, n. 64, sono aumentati del cinquanta per cento.

All'art. 1 della citata legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« In caso di assenza alle sedute del consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo, viene effettuata una trattenuta sull'indennità giornaliera di cui alla lettera *a*) e sul rimborso spese di cui alla lettera *b*) pari rispettivamente ad un quindicesimo o ad un ventesimo ».

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 177.525.000 annue graveranno per l'esercizio finanziario 1981 per L. 136.725.000 sul cap. 191019010 e per L. 40.800.000 sul cap. 192019055 del bilancio di previsione 1981.

Per gli esercizi successivi la spesa prevista graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 luglio 1981

BERNINI

(5077)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 22.

Rettifica dell'art. 16 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 18, è così modificato:

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi. — L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 7 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, escluso quanto anticipato con deliberazione di giunta regionale n. 2779 del 29 maggio 1980;

b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 15, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del seguente art. 17.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata con le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, è così modificato:

« Ai consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese inerenti all'espletamento del mandato nella seguente misura:

presidenti giunta e consiglio: L. 350.000;

assessori, componenti l'ufficio di presidenza del consiglio, presidenti delle commissioni consiliari permanenti, consiglieri:

a) L. 200.000 se residenti nel capoluogo della Regione;

b) L. 300.000 se non residenti nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico ai corrispondenti capitoli di spesa che ne fruiscono la necessaria copertura.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 24.

Modifica alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, già modificata dall'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 6, viene così modificato:

« Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

Con effetto dalla data dell'elezione, i contributi sono trattenuti, ogni mese, sulle indennità, dall'amministrazione del consiglio regionale.

A decorrere dal 1° giugno 1981 il contributo a carico del consigliere, fissato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 6, nella misura del 13%, è aumentato del 3%, dal 1° giugno 1983 è aumentato ancora del 3% fino ad una complessiva ritenuta del 22%.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge regionale n. 17/1973».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 agosto 1981

VERRASTRO

(5185)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 25.

Proroga e prosecuzione dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni - Variazione di bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa relativa alla prosecuzione e alla proroga dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21 e all'art. 9 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, è determinata, per il periodo 1° giugno 1981-31 dimembre 1981, in L. 13.036.992.840 e la relativa copertura finanziaria è assicurata dai fondi che, a saldo, saranno assegnati dal CIPE in esecuzione della delibera 29 aprile 1981, sullo stanziamento recato dalla citata legge n. 21/1981.

Art. 2.

In attesa dei formali provvedimenti del CIPE di attribuzione dei fondi a saldo delle assegnazioni di cui al precedente art. 1, la giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni per far fronte agli oneri che matureranno fino alla data di accreditamento di tali fondi.

Art. 3.

Al bilancio regionale per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, in termini di competenza e di cassa:

ENTRATA

Cap. 600. — Contributi dello Stato per l'attuazione del programma giovani (legge n. 285/1977) - L. 13.036.992.840.

SPESA

Cap. 1160. — Trasferimento dallo Stato per l'attuazione del programma giovani (legge n. 285/1977) - L. 13.036.992.840.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 26.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 890. — Interessi attivi sul fondo di cassa presso la Tesoreria regionale . . .	L. 500.000.000
Cap. 1090. — Recupero somme accreditate agli uffici trasferiti e al consiglio regionale .	L. 140.000.000
	L. 640.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 150. — Indennità di carica al presidente della giunta regionale ed agli assessori	L. 120.000.000
Cap. 360. — Compensi per lavoro straordinario	L. 420.000.000
Cap. 730. — Spese per stampa e diffusione del Bollettino ufficiale, nonché per stampa e pubblicazione e diffusione, documenti, studi, opuscoli e monografie	L. 100.000.000
	L. 640.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1977, n. 32, circa provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 23 agosto 1977, n. 32 concernente «Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi» è modificata e integrata come segue:

all'art. 1, lettera *a*), dopo le parole «stabilimenti termali e balneari» vengono aggiunte le seguenti «agenzia di viaggio e turismo».

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente « I contributi sono concessi a operatori privati e ad enti locali, alternativamente, nel modo che segue:

a) Contributo in conto capitale nella misura del 35% della spesa occorrente, che, comunque, non potrà essere riconosciuta in misura superiore ai 3 miliardi di lire, per la realizzazione degli investimenti fissi; tale contributo è maggiorato di un ulteriore 5% per spese di arredamento.

Per le iniziative di cui all'articolo 1, ricadenti nelle aree turistiche o fuori dal territorio dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, di dimensioni non superiori agli 80 posti letto, il contributo in conto capitale è fissato nella misura del 60% della spesa occorrente per gli investimenti fissi maggiorato di un ulteriore 5% per le spese di arredamento.

b) Contributo ventennale costante in conto interessi nella misura del 50% del tasso annuale di riferimento, calcolato sul 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di investimenti fissi e, nell'ambito delle zone definite nel programma di sviluppo turistico, per restauro, adattamento e valorizzazione per finalità turistiche di immobili a carattere storico-culturale sempreché ne ricorrano le previste peculiarità.

L'importo massimo finanziabile è di L. 3.000.000.000.

Per le opere di cui ai paragrafi *a*) e *b*) la spesa ammissibile sara determinata sulla base di computi metrici estimativi redatti con l'applicazione dei prezzi unitari che al massimo non potranno superare quelli adottati dal genio civile competente per territorio.

Per la erogazione di contributi alle agenzie di viaggio e turismo il consiglio regionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge approverà apposito regolamento.

All'art. 4, comma primo, dopo le parole « devono essere contestualmente presentate » vengono cancellate le seguenti « entro il mese di marzo di ogni anno ».

Il titolo dell'art. 5 e il primo comma dello stesso vengono così modificati: « Programmi di intervento e modalità di concessione dei contributi ».

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare, approva anche bimestralmente programmi di intervento sulla base delle domande pervenute e nel rispetto delle direttive di cui all'art. 2.

L'art. 7 è sostituito dal seguente « L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 avrà luogo:

per il 20% (30% per le iniziative nelle aree interne) dell'importo degli investimenti fissi, non appena accertata l'avvenuta esecuzione di opere pari alla metà di detti investimenti;

per il restante 20% (35% per le iniziative nelle aree interne) ad avvenuto completamento dei lavori, relativo collaudo e conseguita autorizzazione all'apertura dell'esercizio o ad avvenuta attivazione delle opere eseguite, nonché a seguito di accurata verifica delle spese di arredamento.

L'erogazione del contributo in conto interessi sarà concessa su mutui ventennali da stipularsi con istituti di credito abilitati e convenzionati con la Regione.

Gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti di volta in volta dal competente ufficio turismo del dipartimento attività produttive.

All'art. 9, comma secondo, interlinea 2 l'espressione « di cui tre designati dalla giunta e due dal consiglio regionale » viene sostituita con le parole « di cui due destinati dalla giunta e tre dal consiglio regionale ».

Al secondo comma dell'art. 9 dopo le prime due interlinee viene aggiunta la seguente espressione: « un rappresentante dell'associazione regionale degli albergatori ».

Norma transitoria

A causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, i termini, per la presentazione della documentazione occorrente per il completamento delle iniziative incluse nel primo, secondo e terzo programma di intervento della legge regionale 23 agosto 1977, n. 32, sono prorogati a trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1981

VERRASTRO

(5249)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. **36.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 5 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato in L. 3.046.410.898.150 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981 come dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno finanziario 1981.

E' approvato, parimenti in L. 3.046.410.898.150 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981 come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Sono altresì approvati:

a) il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'art. 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20;

b) i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato art. 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato in L. 4.097.000.000.000 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981 come dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento, nella cassa della Regione, delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1981.

E' approvato in L. 4.097.000.000.000 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981 come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di cassa di un fondo di riserva di L. 312.836.192.079 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'art. 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

E' approvato in L. 1.106.448.061.095 l'ammontare presunto dei residui attivi per l'anno finanziario 1980.

E' approvato in L. 1.528.135.840.379 l'ammontare presunto dei residui passivi per l'anno finanziario 1980.

Art. 3.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000 iscritta al cap. 1452 dello stato di previsione della spesa per le finalità di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1978, n. 61 e 12 giugno 1979, n. 32.

Art. 4.

Lo stanziamento di L. 178.000.000.000 di cui al cap. 1300 dello stato di previsione della spesa 1981 è utilizzato in conformità delle indicazioni contenute nei provvedimenti di assegnazione e secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 5.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 2.500.000.000 iscritti al cap. 853 della spesa per le finalità di cui alle leggi regionali 18 maggio 1974, n. 18 e 14 maggio 1975, n. 28.

Art. 6.

Alla concessione dei contributi di cui al cap. 220 dello stato di previsione della spesa per il 1981 provvedono gli enti delegati di cui alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, con le modalità, criteri e procedure che saranno stabilite dalla giunta regionale entro il 30 giugno 1981.

Sino a quella data si opererà con le modalità, criteri e procedure di cui all'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 7.

La Regione concede a comuni, province, comunità montane e consorzi fra comuni contributi costanti quindicennali per la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di mutui per lo acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone.

La misura del contributo è quella stabilita dalla Cassa per l'ammontare dei mutui.

Per il 1981 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 iscritta al cap. 445 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

La Regione concede a comuni, comunità montane e consorzi fra comuni contributi costanti trentacinquennali e quindicennali per la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di mutui rispettivamente per la costruzione di impianti per lo smaltimento di rifuiti solidi urbani e per l'acquisto di macchinari relativi e degli automezzi occorrenti per l'espletamento del servizio.

La misura del contributo è quella stabilita dalla Cassa per l'ammortamento dei relativi mutui.

La concessione dei contributi è disposta con le modalità, procedure e criteri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Per il 1981 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 iscritta al cap. 282 dello stato di previsione della spesa.

Art. 9.

La Regione concede ai comuni contributi costanti trentacinquennali per la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di mutui per la costruzione di asili-nido.

La misura del contributo è quella stabilita dalla Cassa per l'ammortamento dei mutui.

La concessione dei contributi è disposta con le modalità, procedure e criteri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Per il 1981 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 iscritta al cap. 1505 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10.

Lo stanziamento iscritto al cap. 229 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 è destinato al finanziamento con spesa a totale carico della Regione di interventi nei boschi degradati di proprietà pubblica e per il miglioramento del patrimonio boschivo dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Gli interventi sono attuati dagli enti delegati di cui alla richiamata legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 con le modalità e procedure previste dalla legge regionale medesima.

Art. 11.

Lo stanziamento iscritto al cap. 230 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 è destinato al finanziamento con spesa a totale carico della Regione di rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e di ricostituzione boschiva per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Gli interventi sono attuati dagli enti delegati di cui alla richiamata legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale medesima.

Art. 12.

Le autorizzazioni di spese per l'esercizio 1981 concernenti leggi regionali e statali, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla legge regionale di contabilità 27 luglio 1978, n. 20 e per quelle riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse anche dalle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 13.

La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere con deliberazione, da comunicarsi al consiglio regionale entro 10 giorni dalla relativa adozione, nei capitoli già istituiti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le somme assegnate con vincolo di destinazione.

Art. 14.

Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 522, 525, 850, 872, 900, 912, 914, 931, 1000, 1020, 1031 dello stato di previsione della spesa 1981, concernenti funzioni delegate ai comuni, alle province ed alle comunità montane ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, sono ripartiti fra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

La ripartizione dei fondi avviene sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali per l'esercizio della delega proposti dalla giunta ed approvati dal consiglio.

Entro trenta giorni dalla adozione della deliberazione i fondi relativi sono accreditati agli enti delegati ai sensi della legge 31 ottobre 1978, n. 51.

Gli enti delegati sono tenuti agli adempimenti previsti dalla legge regionale di contabilità.

Art. 15.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali i fondi iscritti ai capitoli 1100, 1200, 1300, 1350, 1500 e 1502 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, sono autorizzati dalla giunta regionale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 16.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1501, dello stato di previsione della spesa 1981 sono ripartiti tra i comuni con deliberazione della giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Con la stessa deliberazione sono formulati i criteri e le direttive per la utilizzazione dei fondi.

Tali fondi sono destinati:

a) alla assistenza in favore dei minori, delle persone in stato di bisogno e degli anziani;

b) alla assistenza in favore dei lavoratori emigrati, dei profughi e delle comunità protette di Napoli ed Aversa;

c) alla concessione di un contributo a favore della fondazione Banco di Napoli per l'infanzia;

d) alla concessione dell'assegno integrativo una tantum alle lavoratrici madri artigiane, coltivatrici dirette e commercianti;

e) ad interventi assistenziali alle categorie di cittadini espressamente indicati nella denominazione dei capitoli;

f) alla concessione di un contributo di L. 200.000.000 alla fondazione «Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni» nella spesa di gestione dell'ente.

Entro trenta giorni dalla adozione della deliberazione i fondi sono accreditati ai comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

I comuni sono tenuti agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge regionale di contabilità.

Art. 17.

Una quota di L. 1.500.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 850 dello stato di previsione della spesa per il 1981 è destinata alla concessione di contributi alle aziende di cura, soggiorno e turismo.

Art. 18.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 20 è disposta anche in termini di cassa.

Art. 19.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000 iscritta al cap. 893 dello stato di previsione della spesa per le finalità di cui alla legge regionale 7 luglio 1977, n. 31.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 giugno 1981

DE FEO

(*Omissis*).

(5223)

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. **37.**

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

(*Omissis*).

(5224)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1981, n. **6.**

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *dell'*11 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 le tasse regionali sulle concessioni non governative, previste dalla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono aumentate del cinquanta per cento.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 agosto 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(5184)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 giugno 1981, n. **20.**

Regolamento di esecuzione per l'attività estrattiva di materiale inerte dal demanio idrico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *luglio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 21 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, ed il decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modificazioni sul rilascio delle concessioni idrauliche;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, numero 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano dell'8 maggio 1981, n. 2467;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione per l'attività estrattiva di materiale inerte dal demanio idrico provinciale.

Il proprio decreto del 22 febbraio 1981, n. 5, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano addì 22 giugno 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 63

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ESTRAZIONE DI SABBIA E GHIAIA DAL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE

Art. 1.

Al fine di garantire l'economicità in compatibilità con la difesa del suolo e con le esigenze idrauliche, il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale inerte dal demanio idrico provinciale, viene disciplinato dalle seguenti disposizioni qualora la presunta quantità superi 10.000 m³.

Art. 2.

L'azienda speciale per propria iniziativa o appena pervenuta una richiesta di estrazione, a suo insindacabile giudizio, invita a partecipare ad una trattativa privata almeno tre ditte idonee e di fiducia in grado di far fronte ai lavori di estrazione nei tempi e nei modi ritenuti necessari.

L'invito deve contenere le caratteristiche dell'estrazione, il periodo, la località, il canone base ed il termine entro il quale l'offerta deve pervenire all'azienda stessa.

Art. 3.

Sull'aggiudicazione dell'estrazione decide un apposito comitato di tre membri composto dall'assessore competente, dall'amministratore e da un altro esperto dell'azienda speciale che verranno nominati per la durata di cinque anni dalla giunta provinciale.

Per tutti i membri dev'essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

L'estrazione verrà affidata all'offerta più vantaggiosa non solo in termini economici ma anche in considerazione della qualità della prestazione e della funzionalità tecnica della ditta offerente nonchè delle garanzie prestate nel campo della tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 4.

Nel caso che il materiale venga destinato ai fini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modificazioni ovvero quando l'estrazione esiga speciali metodi esecutivi o si renda necessaria ed urgente allo scopo di garantire il libero deflusso delle acque o l'asporto di materiale pericoloso, si può prescindere dalle presenti modalità.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'atto di aggiudicazione dell'estrazione, la ditta è tenuta a versare alla tesoreria provinciale o rispettivamente ad esibire una fidejussione bancaria a titolo di cauzione il cui ammontare verrà fissato dall'amministratore dell'azienda speciale e che, secondo le circostanze, varia tra il decimo ed il trentesimo del presunto canone da pagare.

Detta cauzione verrà richiesta a garanzia dell'osservanza di tutti i termini ed obblighi imposti all'aggiudicatario fino alla presentazione della cauzione definitiva da costituire prima del rilascio della concessione definitiva.

La cauzione provvisoria costituita presso la tesoreria provinciale può essere trasferita a far parte di quella definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

Art. 6.

Disposizione transitoria

La presente procedura non trova applicazione per le richieste per le quali è già stata avviata l'istruttoria per il conseguimento della concessione.

(4850)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812490)